

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 20, assenti n. 5** (Garbini, Ferrarini, Silvestroni, Orciuoli e Guglielmino)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Stefano Iadecola, Stefania Cavalieri, Aldo Oroccini, Alessio Colini, Maurizio Sementilli.

Il Presidente apre la discussione, come da interventi in atti, cedendo la parola all'Assessore Colini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Si allontanano, nel frattempo, i Consiglieri Giorgi e Anderlucci: **presenti n. 18, assenti n. 7** (Garbini, Ferrarini, Silvestroni, Orciuoli, Giorgi, Anderlucci e Guglielmino)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

L CONSIGLIO

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"
- l'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha ulteriormente modificato la disciplina in materia stabilendo quanto segue:
 - comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;
 - comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
 - commi 21, 22, 23 e 24 che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed

altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;

- comma 26 che il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; Blocco confermato anche per l'esercizio in corso;
- comma 54 che prevede che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

Preso atto che:

l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 è stato prorogato al 31.03.2017;

Richiamati:

l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 05/08.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Tenuto conto che

in base a quanto previsto dal regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2017 (€)

- a. Servizio di polizia locale 1.699.250,00
- b. Servizi di protezione civile 86.220,00
- c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale e del verde 688.600,00
- d. Servizi museali e biblioteche 507.623,60
- e. Servizi demografici 879.540,00
- f. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e alla illuminazione pubblica 861.000,00

Totale 4.722.233,60

Considerato che

nell'anno 2016, il comune ha stabilito le aliquote TASI nelle seguenti percentuali:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali (2.5 per mille) per:

" abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

" unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

" fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

" casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

" unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

" unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso;

" unica abitazione data in uso gratuito a parenti entro il primo grado fino al limite di € 500,00 (come da regolamento IMU);

" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali (1.00 per mille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10.60 per mille);

- l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale, a decorrere dal 01.01.2016, non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore, ha fatto venir meno fa venir meno l'applicazione dell'aliquota del 2.5 per mille stabilita nell'anno 2015 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilati, situazione confermata anche per l'anno in corso.

- dall'esame della Relazione Tecnica alla Legge di stabilità 2016 è emerso che le somme stanziare dalla stessa Legge di Stabilità 2016 a ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione delle agevolazioni ed esenzioni IMU e TASI innanzi indicate, non sarà verosimilmente integrale, anche in relazione al fatto che non vi sono, per alcune agevolazioni introdotte, elementi certi a supporto della stima della somma stanziata da considerarsi anche per l'anno in corso;

- al fine di tener conto di quanto sopra e quindi di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche tenendo conto del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote TASI dell'anno 2016;

- il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016, al lordo dei versamenti statali compensativi, ammonta ad € 3.190.108,02 , con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 67.55 così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 3.190.108,02

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 4.722.223,60

Differenza (B-A) € 1.532.115,58

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 67.55

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 23/01/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza verso il contribuente, approvare il prospetto delle aliquote TASI 2017 le quali non presentano variazioni rispetto alle aliquote deliberate nel 2016;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, rag. Maurizia Di Felice, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso dal dirigente di ragioneria, dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 18

votanti: n. 16

astenuti: n. 2 (Segrella, Nobilio)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali (2.5 per mille) per:

" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali (1,00 per mille)per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06% (10.60 per mille);

2. di dare atto che:

" le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 ;

" il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 75.53 per cento

3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito

D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

5. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
f.to Rovere Vincenzo

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene oggi 16.02.2017 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.
f.to Dott.ssa Silvia De Angelis
